PuntoSicuro

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 21 - numero 4436 di Giovedì 28 marzo 2019

Valutazione dei rischi: come identificare i pericoli?

Indicazioni sul processo di valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro. Focus sulla distinzione tra pericoli e rischi, sui tre livelli di rischio, sulla identificazione dei pericoli, sugli strumenti utilizzati e sui rischi da valutare.

Viareggio, 28 Mar ? Più volte abbiamo ricordato, anche negli articoli sul decennale del D. Lgs. 81/2008, come una delle colonne portanti di qualunque strategia di prevenzione aziendale sia rappresentata dalla **valutazione dei rischi**.

Tuttavia dai dati che emergono dagli incidenti lavorativi, che sono tornati ad aumentare insieme alle malattie professionali, si rileva come in molti luoghi di lavoro i rischi non siano ancora adeguatamente valutati o lo siano in modo superficiale, senza attenzione ai rischi effettivi e con uno scarso coinvolgimento di coloro che meglio conoscono le realtà lavorative.

Per trovare informazioni che permettano alle aziende di migliorare i processi di valutazione dei pericoli sono presenti in rete diversi documenti realizzati anche dai dipartimenti di prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro che sono presenti nelle aziende sanitarie regionali.

Ci soffermiamo oggi, ad esempio, sul documento "**La valutazione del rischio**", a cura di Maria Rosaria Libone (Azienda USL 12 Viareggio, ora Azienda USL Toscana Nord Ovest) che fornisce varie informazioni introduttive al processo di identificazione e valutazione dei rischi.

Ci soffermiamo, in particolare, su:

- I pericoli e i livelli di rischio
- Come identificare i pericoli?
- I rischi da valutare nei luoghi di lavoro

Pubblicità
<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[PP20035] ?#>

I pericoli e i livelli di rischio

Nel documento viene ricordata la **distinzione tra pericolo e rischio**.

- **Pericolo**: "situazione da cui può derivare un danno a persone o cose (caduta, scivolamento, schiacciamento, urto, ustione, elettrocuzione ecc..)" - "Proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore (es. materiali o attrezzature di lavoro, metodi o pratiche, etc.) aventi il potenziale di causare danno;

- **Rischio**: "combinazione della entità del danno (indipendentemente dalla tipologia) e di probabilità che il danno si manifesti" - "Probabilità che sia raggiunto il potenziale di danno nelle condizioni di utilizzo, ovvero di esposizione, di un determinato fattore".

E in questo senso il rischio relativo al fenomeno pericoloso considerato è "una funzione di:

- **gravità del danno possibile** per il fenomeno pericoloso considerato;
- **probabilità di accadimento** del danno considerato:
    - frequenza e durata di esposizione
    - probabilità di accadimento di un evento pericoloso
    - possibilità di evitare o limitare il danno".

Il documento indica poi che si possono identificare "**tre livelli di rischio**:

- **accettabile**: "un rischio talmente ridotto da potere essere considerato praticamente nullo". Un rischio accettabile (livello medio-basso o basso) "comporta danni fisici di lieve entità o soltanto danni economici";
- **tollerabile**: "un rischio non nullo ma tollerabile se non è possibile ridurlo ulteriormente con interventi tecnici o organizzativi". Un rischio tollerabile (livello medio) comporta "danni fisici di entità grave, anche potenzialmente mortale";
- **inaccettabile**: "la condizione di rischio deve comunque essere rimossa dall'ambiente di lavoro prima di continuare a lavorare". Un rischio inaccettabile (livello alto o medio-alto) riguarda la "probabilità non trascurabile di eventi pluri-mortali o danni all'ambiente".

In questo senso la valutazione del rischio è il "processo decisionale mediante il quale si stabilisce che un rischio è 'accettabile', 'tollerabile' o 'inaccettabile'".

Ovvero è il "procedimento di valutazione della possibile entità del danno, quale conseguenza del rischio per la salute e sicurezza dei lavoratori nell'espletamento delle mansioni, derivante dal verificarsi di un pericolo sul luogo di lavoro".

Il documento, che vi invitiamo a visionare, ricorda poi che la percezione del rischio è il modo "con cui le persone percepiscono il pericolo". E un **approccio equilibrato alla sicurezza** "è sviluppato soltanto se il rischio reale coincide (o quasi) con quello percepito. Occorre approfondire le modalità di percezione del rischio e correggere le distorsioni con opera di Informazione/formazione".

Come identificare i pericoli?

Il documento ricorda innanzitutto come la normativa vigente non richieda "la quantificazione della probabilità degli eventi incidentali o nocivi che sarebbe praticamente impossibile" (l'approccio quantitativo "è usato nella valutazione dei grandi rischi ed in tutte le aree produttive in cui è necessaria una trattazione più rigorosa in termini di affidabilità di macchine ed impianti", ad es. il settore nucleare, le raffinerie, ...).

Si segnala poi che l'identificazione dei potenziali pericoli generalmente è sviluppata attraverso alcuni **strumenti-indagini**, "quali per esempio:

- liste di controllo (check-list);
- verifica di conformità alle norme;
- verifica di conformità ai criteri di buona tecnica;
- rispetto delle norme generali di cautela (art.15 D.Lgs. 81/08);

- tecniche e metodologie sistematiche".

I rischi da valutare nei luoghi di lavoro

Dopo aver fornito alcune indicazioni su come decidere i livelli di rischio, il documento indica che bisogna valutare:

- i rischi per la sicurezza o di infortunio
- i rischi per la salute
- i rischi "trasversali".

A questo proposito segnala che i **rischi di infortunio** possono riguardare:

- carenze delle macchine e impianti: ad esempio "cesoiamento, stritolamento, tagli, abrasioni, ustioni, contatto con superfici acuminate, superfici abrasive, superfici bagnate o scivolose", ...
- condizioni particolari dell'ambiente di lavoro: ad esempio "investimento, cadute, seppellimento, sprofondamento, elettrocuzione",...
- assenza di direttive specifiche aziendali: ad esempio con riferimento a "investimento da parte di macchine semoventi, urti contro macchine in funzione",...
- comportamenti imprudenti dei lavoratori
- mancanza dei mezzi individuali di protezione
- accidentalità
- ..."

I **rischi per la salute** sono relativi ad agenti fisici, agenti chimici, agenti biologici e agenti cancerogeni o mutageni (nel documento sono riportati vari esempi di agenti fisici e chimici).

Mentre i **rischi trasversali** possono "essere causa sia di infortunio che di danni alla salute".

Ad esempio possono essere attribuiti a:

- **assenza di direttive aziendali**
- **fatica fisica** dovuta a:
    - spostamento di pesi
    - effettuazione di movimenti incongrui e/o ripetuti
    - mantenimento prolungato di posture fisse (es. stazione eretta)
    - necessità di assumere posizioni viziate
- **fatica nervosa** è strettamente collegata all'organizzazione del lavoro vera e propria
    - tempi, ritmi e carichi di lavoro
    - rapporti gerarchici, autoritarismo
    - mancanza di autonomia professionale
    - monotonia, ripetitività
    - eccesso di responsabilità o deresponsabilizzazione
    - mancata gratificazione, frustrazione, dequalificazione
    - inadeguatezza delle mansioni
    - paura di perdere il posto di lavoro
    - difficoltà di inserimento nel gruppo, ecc".

Rimandiamo, in conclusione, alla lettura integrale del documento che si sofferma anche sulle misure di prevenzione, sugli aspetti normativi della valutazione dei rischi e sulle metodologie di analisi e valutazione.

RTM

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

" La valutazione del rischio", a cura di Maria Rosaria Libone - Azienda USL 12 Viareggio (formato PDF, 386 kB).

Leggi gli altri articoli di PuntoSicuro sulla valutazione dei rischi

Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

---

www.puntosicuro.it